

Enrico Gagliano  
Via Bellini, 8/H  
64021 GIULIANOVA (TE)  
[egagliano@libero.it](mailto:egagliano@libero.it)

Giulianova, 3 gennaio 2012

Spett.le Regione Abruzzo  
Direzione Affari della Presidenza  
Politiche Legislative e Comunitarie  
Programmazione, Parchi, Territorio,  
Valorizzazione del paesaggio,  
Valutazioni Ambientali

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

Via Leonardo da Vinci  
67100 L'Aquila (AQ)

**Oggetto: Osservazioni su procedura di assoggettabilità a V.I.A. per l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi gassosi "SANTA VENERE" presentata dalla Adriatica Idrocarburi.**

Come da precisazione del Proponente, *"Il progetto in esame viene sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità con competenza regionale secondo le disposizioni in materia di normativa nazionale (D.Lgs. n.4 del 16/01/08, Allegato IV, punto 2, lettera g) "Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma" e D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010), al fine di verificarne, in ottemperanza alla legislazione vigente, gli impatti indotti sulle componenti ambientali"*.

Secondo la Adriatica Idrocarburi (pag. 5 dello Studio Preliminare Ambientale), lo *"Studio Preliminare di Impatto Ambientale concerne l'istanza di Permesso di Ricerca esclusivo denominato Santa Venere, finalizzato alla ricerca di idrocarburi gassosi (gas metano), richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico in data 20/06/2006"*.

Questa restrizione dell'oggetto dell'istanza ai soli idrocarburi gassosi, operata unilateralmente dal Proponente, appare del tutto arbitraria. Che di limitazione unilaterale dell'oggetto si tratti lo dimostra la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo a firma del Direttore dell'Ufficio F3 della Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico, Prot. n. 16920 del 12/10/2006, indirizzata a ENI S.p.a., Divisione Exploration & Production, che riferisce ad una istanza di ricerca di idrocarburi sia gassosi sia liquidi e non, come si afferma nell'introduzione al Rapporto, meramente gassosi.

E non avrebbe potuto essere diversamente visto che l'istanza avanzata il 20/06/2006 era finalizzata ad ottenere, per l'appunto, un *"permesso esclusivo di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi"*.

Analoga inesattezza è contenuta anche nell'Avviso pubblicato sul B.U.R.A. del 23/11/2011, in cui, all'oggetto, si cita una *"Istanza di permesso di Ricerca denominato "Santa Venere". Attività di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma"*.

**Nel merito, per quanto nell'Avviso pubblicato sul BURA del 23/11/2011 si citino soltanto gli idrocarburi "gassosi" mentre l'istanza di permesso di ricerca riguarda anche gli idrocarburi "liquidi", le modalità di prospezione ed eventuale estrazione risultano analoghe per entrambe le tipologie di idrocarburo.**

Adriatica Idrocarburi argomenta che *“Gli interventi in progetto possono essere riassunti essenzialmente in attività di tipo conoscitivo consistenti nell’acquisizione sismica 2D di circa 50 km di linee sismiche con relativo processing e rielaborazione e reprocessing di circa 200 km di linee sismiche già acquisite; risultando questa fase molto onerosa, può essere ragionevolmente attuata solo dopo l’ottenimento del permesso di ricerca”*.

Si fa notare che **in una logica imprenditoriale di ricerca del giusto mix tra efficienza, efficacia ed economicità, dissociare le fasi dello studio/ricerca di idrocarburi da quello dello sfruttamento non ha ragion d’essere**. Lo conferma lo stesso Proponente allorquando dichiara che *“Da quanto sopra esposto emerge che l’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi gassosi viene presentata al fine di poter iniziare un’attività di carattere conoscitivo, dai cui risultati dipenderà l’eventuale ubicazione di un pozzo esplorativo, e che consentiranno, dunque, di determinare un programma dettagliato dei lavori”*.

Il Proponente ha optato per una **condotta minimalista, di finto “basso profilo”, impedendo così al Comitato di Valutazione di potersi esprimere sull’intero impianto del progetto –di ricerca sì ma finalizzata alla coltivazione di idrocarburi sia liquidi sia gassosi- che, evidentemente, non poteva e non può esaurirsi nella mera attività conoscitiva**.

Al contrario, essendo le fasi di studio, di ricerca e di coltivazione dell’idrocarburo (sia gas sia petrolio) strettamente connesse, **si imporrebbe fin da principio l’obbligo di valutare gli impatti indotti sulle componenti ambientali dovuti alle strutture ed alle infrastrutture necessarie sia alla ricerca sia alla coltivazione**; a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, la possibile perforazione di un pozzo esplorativo con obiettivo costituito da gas biogenico nella serie clastica pliocenica a circa 2.000 m di profondità, indicata da Adriatica Idrocarburi nel suo Studio Ambientale.

Fa eccezione un riferimento alla tecnica del vibroseis: *“Nell’ambito del Programma di ricerca, sarà presa in esame la possibilità di eseguire le attività tramite l’energizzazione con la tecnica a vibroseis in quanto permette di ottenere ottimi risultati in termini di qualità del dato e nello stesso tempo permette di ridurre al minimo l’impatto ambientale”*.

La tecnica del *vibroseis* prevede il montaggio di un vibratore su un pesante autocarro che colpisce il terreno generando un’onda elastica che si propaga nel sottosuolo. Questo sistema può causare danni permanenti al suolo agricolo, che viene compresso. Occorre inoltre tenere conto del consumo di suolo dovuto alla costruzione di strade e alla disposizione sul terreno dei rilevatori: 50 km di linee sismiche significa infatti che gli autocarri martelleranno lungo un per un percorso complessivo di 50 km.

Considerato inoltre che l’area del Permesso confina a nord con il permesso "Mutignano", a nord-est con un tratto di costa adriatica, ad est e a sud con l’istanza di permesso "S. Giovanni Teatino" e ad ovest con l’istanza di permesso "Cipressi" ed il permesso "Civitaquana", **sarebbe stato doveroso, da parte del Proponente, almeno un cenno agli impatti cumulati tra interventi della stessa tipologia e non, insistenti sulla stessa area geografica** e rispetto alla cui valutazione *ex ante* sia il Comitato sia i Cittadini vengono privati di qualsiasi tipo di riferimento.

-----  
Tutto quanto sopra premesso, si osserva che:

- 1) l’inesatta e parziale indicazione dell’oggetto dell’istanza fa sì che associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse possano essere indotti ad esprimersi sul progetto della Adriatica Idrocarburi non nella sua interezza (ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi) bensì su un singolo aspetto (ricerca di idrocarburi gassosi) dello stesso. Com’è di tutta evidenza, ciò appare lesivo del diritto ad una corretta informazione ambientale e, quindi, di partecipazione dei cittadini alle

attività decisionali aventi effetti sull'ambiente sancito in ambito comunitario dalla Convenzione di Aarhus;

- 2) la circostanza che l'istanza di permesso abbia ad oggetto anche la ricerca di idrocarburi liquidi e che comunque le tecniche di prospezione per il gas non differiscano da quelle utilizzate per il petrolio, fa sì che debba trovare applicazione la legge regionale n. 48 del 9/12/2010 (in particolare, l'art. 1, commi 3 e 4);
- 3) l'approccio minimalista e di finto "basso profilo" seguita dal Proponente impedisce al Comitato di poter valutare gli impatti del progetto di ricerca nella sua interezza e priva ancora una volta i Cittadini del diritto ad una corretta informazione ambientale ed alla partecipazione alle attività decisionali aventi effetti sull'ambiente sancito in ambito comunitario dalla Convenzione di Aarhus;
- 4) il Comitato di Valutazione viene posto nella condizione di NON poter valutare gli impatti cumulati tra interventi della stessa tipologia (ricerca e coltivazione idrocarburi) e non, insistenti sulla stessa area geografica;
- 5) l'eventuale impiego della tecnica del vibroseis presenta numerose criticità ambientali.

Ciò premesso, si chiede che l'istanza "Santa Venere" venga assoggetta a V.I.A. e che, in quella sede, rigettata in toto.

Distinti saluti.

Enrico Gagliano